



COMUNE DI PALERMO
**AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA,
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO**

Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile
Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90144 PALERMO
e-mail: trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it
PEC: trasportopubblicodimassa@cert.comune.palermo.it

ORDINANZA N° 25 del 26/06/2026

Responsabile del procedimento: Arch. Silvana Chirco - (l.s.chirco@comune.palermo.it)

Responsabile del procedimento Istruttorio: Geom. Michele Tornabene (m.tornabene@comune.palermo.it)

OGGETTO: **Istituzione e regolamentazione dell'area pedonale *Mercato Storico "Ballarò"***, riguardante le vie Dalmazio Birago, piazza Luigi Boglino, via Collegio di Maria al Carmine, via Chiappara al Carmine, piazza del Carmine, piazza Ballarò e via Giovanni Naso (porzione della sede stradale)

Provvedimento sperimentale valido fino alla data del 31/12/2027

- **Modifica e integrazione dell'O.D. n.1624 del 11.12.2018**
- **Revoca dell'O.D. n.1449 del 16.12.2021 e O.D. n. 589 del 04.06.2021.**

IL RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale riserva particolare attenzione alle problematiche connesse alla restituzione ai cittadini di specifici spazi urbani, individuando nuove aree di intervento da destinare, in particolare, alla fruizione pedonale, al fine di attivare progressivamente un processo di pedonalizzazione volto alla riqualificazione delle vie cittadine attraverso le strategie proprie della mobilità sostenibile;
- il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), definitivamente adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 365/2013, prevede una serie di interventi da attuare nel breve periodo, tenendo, tra l'altro, in debita considerazione la realtà dei mercati storici;
- l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione è la valorizzazione delle realtà commerciali e sociali dei mercati storici, nonché la loro rivitalizzazione, mediante la progressiva eliminazione delle criticità che ne hanno nel tempo condizionato lo sviluppo, affinché gli stessi possano costituire motori attivi di uno sviluppo sostenibile del Centro Storico, nel quale il turismo e la presenza qualificata di attività commerciali e artigianali rappresentano un elemento fondamentale per la vitalità, la vivibilità e l'attrattività dell'intera area urbana;
- la vocazione turistica della città richiede una particolare attenzione all'offerta di servizi complementari al turismo, finalizzati a garantire una migliore dotazione di fattori attrattivi per i visitatori, con specifico riguardo alle zone e ai percorsi pedonali di maggiore interesse turistico, nonché ad un'adeguata rete di servizi idonea ad elevare il livello di ospitalità della città;
- sulla base di tali presupposti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03/06/2014, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), è stata approvata la delimitazione della Zona a Traffico Limitato nei tratti stradali ricadenti all'interno del Centro Storico interessati dalla presenza dei mercati storici e, nello specifico, del Mercato Ballarò;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 03/05/2018, ad integrazione della deliberazione di G.C. n. 89/2014 e in conformità alle previsioni del vigente Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico, è stata estesa la delimitazione della Zona a Traffico Limitato ai tratti stradali interessati dalla presenza dei mercati storici e delle relative pertinenze;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2024 è stato adottato il contributo al PUMS della città metropolitana quale strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio lungo periodo (10 anni), intende sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali;

- con l'O.D. n. 1624 dell'11/12/2018, l'Ufficio Mobilità Urbana ha provveduto ad **istituire e regolamentare la ZTL "Mercato Ballarò"**, comprendente le vie *Dalmazio Birago, Piazza Luigi Boglino, Via Cesare Battisti, Via Chiappara al Carmine, Via Collegio di Maria al Carmine, Piazza del Carmine, Via Albergheria, Via del Bosco e Piazza Ballarò*, disciplinando altresì la circolazione veicolare nelle predette aree e nelle ulteriori strade e vicoli limitrofi interessati dal provvedimento quali *Piazzetta Ballarò, Vicolo S.Michele Arcangelo, Via Castro, Vicolo S. Giliberto, Vicolo La Rocca alle Case Nuove, Cortile Congregazione del venerdì, Via delle Pergole, Piazzetta Zimmillari, Vicolo Zimmilari, Vicolo del Bosco, Vicolo del Carmelo, Via Alfonso Sansone, Via Giovanni Grasso, Via Tomasino Salvatore, Via Nino Martoglio, Via Giovanni Mira, Vicolo Vannucci, Via Giosafat, Via Nunzio Nasi*;
- con l'O.D. n. 1449 del 16/12/2021, la Via Giovanni Naso, in ragione della prossimità al Mercato Ballarò e della consistente presenza di sosta veicolare che comprometteva la vivibilità dello spazio urbano, è stata interessata da un intervento di riqualificazione urbana finalizzato all'interdizione della circolazione veicolare in parte della stessa via e, in particolare, nello slargo stradale ivi presente;
- con l'O.D. n. 1080 del 17/06/2026, che integra l'O.D. n. 664 del 27/04/2026, l'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, mediante un unico provvedimento organico e coerente con l'intera regolamentazione viaria comunale, ha provveduto a modificare e integrare l'O.S. n. 222 del 19/02/2004, introducendo, per fasce orarie e nei giorni feriali e festivi, una nuova disciplina relativa agli orari di accesso e sosta dei veicoli di massa inferiore a 3,5 t adibiti alle operazioni di carico e scarico merci all'interno della ZTL e delle aree pedonali; per queste ultime, le operazioni sono consentite nelle fasce orarie comprese tra le ore 5:00 e le ore 7:00, tra le ore 9:00 e le ore 10:00 e tra le ore 15:30 e le ore 16:30.

CONSIDERATO che:

- il PGU prevede l'ampliamento dell'ambito territoriale entro cui attuare interventi di pedonalizzazione, individuando aree urbane nelle quali iniziative finalizzate alla riduzione della pressione veicolare assumono rilevanza quali strumenti di riqualificazione urbana ed ambientale di parti sensibili della città; tale impostazione riveste particolare importanza nel contesto del Centro Storico, ove risulta prioritaria la salvaguardia e la valorizzazione dei mercati storici, che costituiscono un elemento trainante per la vita economica, sociale e culturale della suddetta area urbana;
- l'area ZTL del Mercato Ballarò, approvata con deliberazione di G.C. n. 89/2014 e successivamente integrata con deliberazione di G.C. n. 60/2018, nonché istituita e regolamentata con O.D. n. 1624 dell'11/12/2018, ha registrato nel tempo un crescente consenso da parte dei residenti, dei turisti, degli operatori commerciali e delle associazioni e categorie cittadine interessate;
- l'intervento di riqualificazione urbana relativo alla porzione di Via Giovanni Naso, promosso dall'Amministrazione Comunale e attuato con O.D. n. 1449 del 16/12/2021, è stato positivamente accolto dai residenti e dagli operatori economici della zona, in quanto lo spazio stradale interessato si è progressivamente trasformato in un punto di attrazione e attraversamento per pedoni e turisti diretti verso i siti monumentali, le aree pedonali, i mercati storici e le attività commerciali presenti nelle aree limitrofe;
- l'Assessore alla Pianificazione della Mobilità Sostenibile, con atto di indirizzo prot. AREG/53983/2026 del 16/01/2026, ha dato mandato all'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile di predisporre gli atti di competenza finalizzati all'individuazione di spazi viari idonei alla trasformazione in aree pedonali, a beneficio sia dell'offerta turistica sia della qualità dello spazio urbano; tra tali aree rientrano i tratti stradali già interessati dal provvedimento istitutivo della ZTL "Mercato Storico Ballarò" (O.D. n. 1624/2018), e nello specifico la **Via Dalmazio Birago, Piazza Luigi Boglino, Via Collegio di Maria al Carmine, Via Chiappara al Carmine, Piazza del Carmine e Piazza Ballarò**, nonché la porzione di **Via Giovanni Naso** già oggetto di intervento di riqualificazione urbana mediante interdizione del traffico veicolare ai sensi dell'O.D. n. 1449/2021;
- con deliberazione di G.C. n. 22 del 06/02/2026, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada, la Giunta Comunale, sulla base della proposta formulata dall'Assessore alla Pianificazione della Mobilità Sostenibile di cui alla nota prot. AREG/53983/2026, ha provveduto a destinare e delimitare quali aree pedonali l'area del Mercato Ballarò, precedentemente istituita quale ZTL con deliberazione di G.C. n. 89/2014, nonché la porzione di Via Giovanni Naso già interessata dal divieto di transito veicolare di cui all'O.D. n. 1449/2021;
- lo scrivente Ufficio, sentito l'Assessore alla Pianificazione della Mobilità Sostenibile in data 18/05/2026, al fine di garantire la corretta applicazione e l'efficacia delle disposizioni da adottare per l'istituzione e la regolamentazione delle suddette aree pedonali, ha ritenuto opportuno integrare i tratti stradali da destinare alla pedonalizzazione includendo la porzione di Piazza del Carmine già interessata dalla presenza

- dell'attuale infrastruttura coperta destinata alla vendita di prodotti agroalimentari, nonché Via Chiappara al Carmine, già ricompresa nel precedente provvedimento relativo alla ZTL "Mercato Ballarò";
- i principali obiettivi individuati dal vigente PGTU per il miglioramento della mobilità pedonale possono essere così sintetizzati:
 - incentivare l'uso pedonale degli ambiti urbani, quali piazze e strade caratterizzate da elevata frequentazione e pregio urbanistico, storico, architettonico e monumentale, mediante interventi ed iniziative idonei a ridurre i conflitti con le altre componenti del traffico e a consentire l'installazione di adeguati elementi di arredo urbano, contribuendo così alla riqualificazione di parti significative della città;
 - favorire la mobilità pedonale quale modalità di accesso e completamento degli spostamenti effettuati mediante il trasporto pubblico collettivo e/o con veicoli motorizzati privati;
 - incrementare la continuità, la sicurezza e la percorribilità dei percorsi pedonali, intesi quali itinerari lungo la viabilità stradale e di attraversamento della stessa, prevalentemente su marciapiedi, aree verdi e spazi dedicati, al fine di garantire adeguate condizioni di mobilità pedonale anche al di fuori delle aree espressamente destinate alla pedonalità;
 - sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere all'istituzione e alla regolamentazione della circolazione stradale nelle aree pedonali di **Via Dalmazio Birago, Piazza Luigi Boglino, Via Collegio di Maria al Carmine, Via Chiappara al Carmine, Piazza del Carmine, Piazza Ballarò (all. 1a / 1b)** e della porzione di **Via Giovanni Naso (all. 2)**;
 - l'area del Mercato Ballarò, per le sue peculiari caratteristiche storico-commerciali, è interessata dalla presenza di numerose attività commerciali svolte su strada e costituisce un rilevante polo di attrazione pedonale e turistica; tale condizione rende necessario che l'Amministrazione Comunale adotti tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, disciplinando contestualmente l'accesso dei veicoli privati e commerciali autorizzati a transitare all'interno della predetta area, che con il presente provvedimento viene destinata prioritariamente alla fruizione pedonale;
 - **a seguito dell'attuazione delle aree pedonali oggetto del presente provvedimento, gli eventuali successivi interventi di adeguamento e/o di diversa regolamentazione relativi ai tratti stradali di cui all'O.D. n. 1624/2018 ("ZTL Mercato Ballarò") e all'O.D. n. 1449/2021 (divieto di transito in Via Giovanni Naso), non interessati dal presente atto, saranno demandati all'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, competente in materia di viabilità ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.**

RITENUTO che:

- il costante incremento dei flussi turistici nella città di Palermo rappresenta una significativa opportunità di sviluppo economico per il territorio e richiede l'attuazione di interventi mirati al miglioramento della qualità dell'offerta di accoglienza che l'Amministrazione Comunale intende garantire ai visitatori; in tale contesto, la realizzazione e la riqualificazione di spazi pedonali assumono un ruolo strategico nell'ambito delle politiche di marketing territoriale e di promozione del turismo, anche con riferimento ai flussi generati dal traffico crocieristico;
- l'attuazione del programma complessivo delle pedonalizzazioni sopra richiamate, unitamente alla necessità di procedere ad ulteriori interventi di riqualificazione urbana, con particolare riferimento agli spazi viari del Centro Storico e in coerenza con le scelte dell'Amministrazione volte a privilegiare la mobilità pedonale lungo i principali assi del Centro Storico, ha evidenziato l'esigenza di ridefinire marginalmente il piano delle aree pedonali mediante ampliamenti di modesta entità, includendo altresì aree precedentemente ricomprese in provvedimenti di limitazione del traffico veicolare ZTL, tra cui quella del Mercato Ballarò oggetto del presente provvedimento;
- Via Dalmazio Birago, Piazza Luigi Boglino, Via Collegio di Maria al Carmine, Via Chiappara al Carmine, Piazza del Carmine, Piazza Ballarò e la porzione di Via Giovanni Naso, per le loro peculiarità storiche, culturali e urbanistiche, sono divenute luoghi di aggregazione e di connessione con i percorsi pedonali promossi dall'Amministrazione Comunale a sostegno della valorizzazione della cultura, della storia e del patrimonio artistico del Centro Storico di Palermo e, pertanto, risultano idonee ad essere inserite in un progetto organico di pedonalizzazione e valorizzazione storico-urbanistica, nonché di riqualificazione del decoro urbano;
- In considerazione dell'elevata affluenza pedonale registrata nell'area del "Mercato Ballarò" durante lo svolgimento delle attività di vendita al pubblico e per motivi di sicurezza, in deroga a quanto disposto dall'O.D. n. 1080 del 17/06/2026, gli orari consentiti per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli aventi

massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, adibiti alle operazioni di carico e scarico merci, sono i seguenti:

- dalle ore 05:00 alle ore 07:00 nei giorni feriali e festivi;
 - dalle ore 15:30 alle ore 16:30 esclusivamente nei giorni festivi.
- non sussistono motivi tecnici ostativi alla regolamentazione della circolazione secondo le modalità di seguito disciplinate;
- in relazione a quanto sopra rappresentato, il provvedimento di pedonalizzazione dei tratti stradali in oggetto risulta tecnicamente condivisibile anche sotto il profilo dell'assetto della circolazione veicolare, conformemente a quanto riportato negli allegati stralci planimetrici (All. 1a /1b e All. 2);
- con il presente provvedimento l'Amministrazione Comunale intende perseguire il miglioramento della qualità urbana, della sicurezza stradale e della vivibilità del contesto urbano del Centro Storico.

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 365 del 29/10/2013;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 03/6/2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 03/5/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2026;
- il contenuto della Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 10/6/2003 di approvazione della delimitazione dei centri abitati del Comune di Palermo.
- l'O.D. n. 1624 del 11/12/2018, relativa all'istituzione della "ZTL Mercato Ballarò";
- l'O.D. n. 589 del 04.06.2021, relativa all'istituzione del divieto di fermata sul lato sinistro della sede stradale di via Giovanni Naso;
- l'O.D. n. 1449 del 16.12.2021, relativa all'istituzione del divieto di transito di porzione della sede stradale di via Giovanni Naso;
- l'OO.DD. n. 664 del 27.04.2026 e successiva integrazione n.1080 del 17/06/2026, che modificare ed integrare dell'O.S. n. 222 del 19/02/2004;
- l'atto di indirizzo dell'Assessore alla Pianificazione Mobilità Sostenibile, prot. AREG/53983/2026 del 16/01/2026;
- gli artt. 3 comma 1 punto 2, 5 comma 3, 6 comma 4, 7 comma 1 del D. L.vo 30.4.92, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di Esecuzione del predetto D. L.vo, approvato con D.P.R. 16.12.92. n. 495;
- l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locati, adottato con D. L.vo del 18.8.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
- l'art. 180 del D.P.R. n. 495/1992 che stabilisce l'utilizzo e la posa su strada di dissuasori di sosta.
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

IN FORMA SPERIMENTALE FINO ALLA DATA DEL 31/12/2027

1. LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'OD N. 1624 DEL 11.12.2018 LIMITATAMENTE AI SOLI TRATTI STRADALI SOTTO RIPORTATI E INDICATI NELLO STRALCIO PLANIMETRICO (ALL. 1a/1b), PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

- **L'istituzione di area pedonale.**
- **L'individuazione dei varchi di accesso all'area pedonale.**
- **L'individuazione degli aventi titolo al rilascio del pass per il transito nei tratti stradali interessati dalla pedonalizzazione (di seguito riportati).**

Via Dalmazio Birago

Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Cesare Battisti:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

- Piazzetta Luigi Boglino** **Tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via Chiappara al Carmine:**
- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).
- Via Chiappara al Carmine** **Tratto compreso tra via Maqueda e il civ. n.16, altezza via Collegio di Maria:**
- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92), eccetto una corsia longitudinale (larga 2,75 m.) realizzata al centro del tratto stradale, percorribile in seno unico di marcia da via Maqueda in direzione via Paolo Mignosi, e riservata al transito dei mezzi autorizzati di seguito indicati e in stato di emergenza/soccorso;
- Via Collegio di Maria al Carmine** **Tratto compreso tra via Chiappara al Carmine e Via Giovanni Naso:**
- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).
- Piazza del Carmine** **Tratto compreso tra Via Giovanni Grasso, Via Giovanni Naso, Via S.re Tomasino, Via N. Martoglio:**
- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92), eccetto una corsia longitudinale (larga 2,75 m.) realizzata al centro del tratto stradale percorribile e riservata al transito dei mezzi in stato di emergenza/soccorso;
- Tratto compreso tra l'asse stradale Via Giovanni Grasso/Via Giovanni Naso, Vicolo del Carmelo, piazza Ballarò e una corsia di marcia, perimetrale alla tensostruttura mercatale presente in piazza, con accesso dal vicolo del Bosco e l'uscita in direzione del vicolo Vannucci e del vicolo S. Giliberto:**
- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).
- Piazza Ballarò** **Tratto compreso tra Piazza del Carmine (Zona "B"), via Albergheria e Via Casa Professa/Via Nunzio Nasi:**
- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

Nei tratti pedonali sopra individuati, l'accesso e il transito sono consentiti esclusivamente ai veicoli autorizzati ai sensi della presente ordinanza, mediante utilizzo degli appositi varchi di entrata e di uscita individuati tramite la prescritta segnaletica verticale di cui alle figure II 320 e II 321 dell'art. 135 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e, di seguito indicati.

La circolazione dei predetti veicoli, che di seguito si individuano, fatta eccezione per alcuni tratti stradali, è consentita unicamente durante gli orari di non svolgimento e operatività delle attività mercatali su strada e, segnatamente:

- nei giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;
- nei giorni festivi, dalle ore 15:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.

I varchi sopra indicati sono:

- in ingresso

Corso Tukory

Tratto stradale in corrispondenza di via Dalmazio Birago.

Via Cesare Battisti

Tratto stradale in corrispondenza di Piazzetta Luigi Boglino.

Via Maqueda

Tratto stradale in corrispondenza di Via Chiappara al Carmine.

Via delle Pergole	Tratto stradale in corrispondenza di Via Collegio di Maria al Carmine.
Via Giovanni Grasso	Tratto stradale ubicato all'intersezione con Piazza del Carmine.
Vicolo del Bosco	Tratto stradale ubicato all'intersezione con la corsia di immissione all'area di piazza del Carmine direzione dei vicoli Vannucci/S. Giliberto.
• in uscita	
Via Dalmazio Birago	Tratto stradale ubicato all'altezza del civ n.17, in direzione di Via Cesare Battisti/via Maqueda.
Piazzetta Luigi Boglino	Tratto stradale ubicato all'altezza di Via Chiappara al Carmine, in direzione via Paolo Mignosi.
Via Chiappara al Carmine	Tratto stradale ubicato all'altezza del civ. n.16, altezza via Collegio di Maria, in direzione via Paolo Mignosi.
Via Collegio di Maria al Carmine	Tratto stradale ubicato all'altezza di Via delle Pergole, in direzione via Paolo Mignosi. Tratto stradale ubicato all'altezza di Via Giovanni Naso, in direzione via delle Case Nuove/via Maqueda.
Piazza del Carmine	Tratto stradale ubicato all'altezza del vicolo S. Giliberto, in direzione via Alfonso Sansone/via Naso. Tratto stradale ubicato all'altezza di vicolo del Bosco, in direzione Piazza Ballarò/via Albergheria.
Piazza Ballarò	Tratto stradale ubicato all'altezza del civ n.69, in direzione via Porta di Castro/via Casa Professa.

Lungo gli attraversamenti stradali sotto indicati interferenti con i suddetti tratti pedonali sarà garantita, per ragioni di sicurezza, la continuità della sede stradale mediante la realizzazione di una corsia di marcia avente larghezza non inferiore a 2,75 metri:

- a) Via Cesare Battisti** **Tratto stradale compreso tra Via Dalmazio Birago e Piazzetta Luigi Boglino:**
- Istituzione di una corsia longitudinale posta al centro della sede stradale, percorribile in senso unico di marcia da via Paolo Mignosi in direzione via Maqueda
- b) Via delle Pergole** **Tratto stradale compreso tra Piazzetta Luigi Boglino e Via Collegio di Maria al Carmine:**
- Istituzione di una corsia longitudinale posta al centro della sede stradale, percorribile in senso unico di marcia da via Maqueda in direzione via Paolo Mignosi.

Le corsie di marcia individuate nei tratti stradali (indicati ai punti "a" e "b") saranno destinate al transito dei veicoli privati (senza alcuna limitazione) e al transito dei mezzi commerciali, secondo gli orari previsti dalla vigente O.D. n. 1080 del 17.06.2026 (dalle ore 5:00 alle ore 7:00 - dalle ore 9:00 alle ore 10:00 - dalle ore 15:30 alle ore 16:30).

- c) Piazza del Carmine** **Tratto compreso tra Via Giovanni Grasso, Via Giovanni Naso, Via S.re Tomasino, Via N. Martoglio:**
- Istituzione di una corsia longitudinale posta al centro della sede stradale, percorribile in senso unico di marcia da via Giovanni Grasso in direzione via Giovanni Naso.

La corsia di marcia individuata nel suddetto tratto stradale (indicato al punto "c"), sarà percorribile secondo le modalità e gli orari appresso indicati:

- dai veicoli in stato di emergenza e soccorso e delle FF. O, senza alcuna limitazione oraria;
- dai veicoli privati e commerciali con massa inferiore a 3,5 t, negli orari compresi tra dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15,00 alle 08,00 del giorno successivo (giorni festivi);
- dai veicoli commerciali con massa inferiore a 3,5 t, negli orari compresi dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (giorni festivi), giusta O.D. n. 1080 del 17.06.2026.

2. LA REVOCA DELLE OO.DD. N. 589 DEL 04.06.2021 E N. 1449 DEL 16.12.2021, TRATTO STRADALE SOTTO RIPORTATO E INDICATO NELLO STRALCIO PLANIMETRICO (ALL.2), PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

- L'istituzione di area pedonale.
- L'individuazione dei varchi di accesso all'area pedonale.
- L'individuazione degli aventi titolo al rilascio del pass per il transito nei tratti stradali interessati dalla pedonalizzazione (di seguito riportati).

Via Giovanni Naso:

Slargo stradale compreso tra il prolungamento stradale di via via Giovanni Grasso/via delle Case Nuove e la via Collegio di Maria al Carmine:

Lato sinistro del tratto.

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

Nel tratto pedonale sopra individuato, l'accesso e il transito sono consentiti esclusivamente ai veicoli autorizzati ai sensi della presente ordinanza, mediante utilizzo degli appositi varchi di entrata e di uscita individuati tramite la prescritta segnaletica verticale di cui alle figure II 320 e II 321 dell'art. 135 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e, di seguito indicati.

La circolazione dei predetti veicoli, che di seguito si individuano, fatta eccezione per alcuni tratti stradali, è consentita unicamente durante gli orari di non svolgimento e operatività delle attività mercatali su strada e, segnatamente:

- nei giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;
- nei giorni festivi, dalle ore 15:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.

Via Giovanni Naso:

Lato destro del tratto stradale, lungo il perimetro dell'area pedonale delimitato da elementi parapetonali, in direzione via delle Case Nuove/via Maqueda.

- Istituzione di in varco unico di accesso e uscita destinato al transito dei veicoli autorizzati.

PRESCRIZIONI DI VIABILITÀ

NEI TRATTI STRADALI INDIVIDUATI AL PUNTO 1) e 2), INTERESSATI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI PEDONALIZZAZIONE, DOVRANNO ESSERE ADOTTATE, PER RAGIONI DI SICUREZZA, TUTTE LE MISURE NECESSARIE ATTE A GARANTIRE:

- Durante gli orari di svolgimento delle attività mercatali su strada, compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 08:00 e le ore 15:00 nei giorni festivi, dovrà essere garantita la presenza di una fascia di carreggiata destinata al libero transito, di larghezza adeguata e tale da consentire, ove possibile, il passaggio dei pedoni, nonché la possibilità di liberare prontamente la sede stradale qualora si renda necessario il transito di veicoli di emergenza e di soccorso.
- Durante gli orari in cui le attività mercatali su strada non risultano attive, compresi tra le ore 20:00 e le ore 08:00 nei giorni feriali e tra le ore 15:00 e le ore 08:00 del giorno successivo nei giorni festivi, dovrà essere garantita la presenza di una fascia di carreggiata destinata al libero transito veicolare, avente una larghezza, ove possibile, non inferiore a 2,75 metri.

TUTTA LA SEGNALETICA DI SEGUITO RIPORTATA, PREVISTA DALL'O.D. N. 1449 DEL 16/12/2021 E DALL'O.D. N. 1624 DEL 11/12/2018, DEVE INTENDERSI REVOCATA E/O ATTUATA. PERTANTO, L'AMAT PALERMO S.P.A. DOVRÀ PROVVEDERE ALLA SUA IMMEDIATA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL

PRESENTE PROVVEDIMENTO CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLE AREE PEDONALI SOPRA CITATE.

Via Dalmazio Birago

Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Cesare Battisti:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Piazzetta Luigi Boglino

Tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via Chiappara al Carmine:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Via Chiappara al Carmine

Tratto compreso tra Via Maqueda e Via Collegio Maria al Carmine:

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;
- Istituzione di segnale dare precedenza (fig. II 36 art. 106 - DPR 495/92), posto all'incrocio con Piazzetta Luigi Boglino.

Via Collegio di Maria al Carmine

Tratto compreso tra via Chiappara al Carmine e Via Giovanni Naso:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto fermata ambo i lati;

Piazza del Carmine

Tratto (indicato come Zona "A") compreso tra Via Giovanni Grasso, Via Giovanni Naso Via S.re Tomasino, Via N. Martoglio e porzione di Piazza del Carmine (Zona "B"):

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi), eccetto una corsia longitudinale (larga 2,75 m.) riservata al transito dei mezzi di emergenza/soccorso, percorribile nei due sensi di marcia;
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati, negli orari in cui non vige la Zona a Traffico Limitato;
- Istituzione del doppio senso di marcia, negli orari in cui non vige la Zona a Traffico Limitato;

Attuare

- Istituzione del senso unico di marcia da Via G. Grasso in direzione di Via Naso valido dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15,00 alle 08,00 del giorno successivo (giorni festivi)

Sono esclusi dall'applicazione dalla presente disposizione i veicoli:

- adibiti a servizi di emergenza e soccorso;
- delle Forze dell'Ordine;
- commerciali aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci consentite dalle ore 05:00 alle ore 07:00 (nei giorni feriali e festivi) e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (nei giorni festivi).

Piazza del Carmine

Tratto (indicato come Zona "B") compresa tra Piazza del Carmine (Zona "A"), Vicolo del Carmelo, piazza Ballarò, il vicolo del Bosco e porzione di piazza del Carmine (Zona "C"):

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Piazza Ballarò

Tratto compreso tra Piazza del Carmine (Zona “B”), via Albergheria e Via Casa Professa/Via Nunzio Nasi:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Vicolo S. Michele Arcangelo

Tratto finale del vicolo (20 metri precedenti allo sbocco su Piazza Ballarò):

Revocare

- Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 - DPR 495/92) eccetto mezzi a due ruote;
- Istituzione di direzione obbligatoria destra (fig. II 80/c art. 122 - DPR 495/92), posto in prossimità dell’incrocio con Piazza Ballarò.

Attuare

- Istituzione di strada senza uscita.

Il Responsabile E.Q.
Arch. Silvana Chirco

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la l. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

IN FORMA SPERIMENTALE FINO ALLA DATA DEL 31/12/2027

1. LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL’OD N. 1624 DEL 11.12.2018 LIMITATAMENTE AI SOLI TRATTI STRADALI SOTTO RIPORTATI E INDICATI NELLO STRALCIO PLANIMETRICO (ALL.1a/1b), PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

- **L’istituzione di area pedonale.**
- **L’individuazione dei varchi di accesso all’area pedonale.**
- **L’individuazione degli aventi titolo al rilascio del pass per il transito nei tratti stradali interessati dalla pedonalizzazione (di seguito riportati).**

Via Dalmazio Birago

Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Cesare Battisti:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

Piazzetta Luigi Boglino

Tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via Chiappara al Carmine:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

Via Chiappara al Carmine

Tratto compreso tra via Maqueda e il civ. n.16, altezza via Collegio di Maria:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92), eccetto una corsia longitudinale

(larga 2,75 m.) realizzata al centro del tratto stradale, percorribile in seno unico di marcia da via Maqueda in direzione via Paolo Mignosi, e riservata al transito dei mezzi autorizzati di seguito indicati e in stato di emergenza/soccorso;

Via Collegio di Maria al Carmine **Tratto compreso tra via Chiappara al Carmine e Via Giovanni Naso:**

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (*art. 180 del D.P.R. n° 495/92*).

Piazza del Carmine **Tratto compreso tra Via Giovanni Grasso, Via Giovanni Naso, Via S.re Tomasino, Via N. Martoglio:**

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (*art. 180 del D.P.R. n° 495/92*), eccetto una corsia longitudinale (larga 2,75 m.) realizzata al centro del tratto stradale percorribile e riservata al transito dei mezzi in stato di emergenza/soccorso;

Tratto compreso tra l'asse stradale Via Giovanni Grasso/Via Giovanni Naso, Vicolo del Carmelo, piazza Ballarò e una corsia di marcia, perimetrale alla tensostruttura mercatale presente in piazza, con accesso dal vicolo del Bosco e l'uscita in direzione del vicolo Vannucci e del vicolo S. Giliberto:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (*art. 180 del D.P.R. n° 495/92*).

Piazza Ballarò **Tratto compreso tra Piazza del Carmine (Zona "B"), via Albergheria e Via Casa Professa/Via Nunzio Nasi:**

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (*art. 180 del D.P.R. n° 495/92*).

Nei tratti pedonali sopra individuati, l'accesso e il transito sono consentiti esclusivamente ai veicoli autorizzati ai sensi della presente ordinanza, mediante utilizzo degli appositi varchi di entrata e di uscita individuati tramite la prescritta segnaletica verticale di cui alle figure II 320 e II 321 dell'art. 135 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e, di seguito indicati.

La circolazione dei predetti veicoli, che di seguito si individuano, fatta eccezione per alcuni tratti stradali, è consentita unicamente durante gli orari di non svolgimento e operatività delle attività mercatali su strada e, segnatamente:

- nei giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;
- nei giorni festivi, dalle ore 15:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.

I varchi sopra indicati sono:

- in ingresso

Corso Tukory **Tratto stradale in corrispondenza di via Dalmazio Birago.**

Via Cesare Battisti **Tratto stradale in corrispondenza di Piazzetta Luigi Boglino.**

Via Maqueda **Tratto stradale in corrispondenza di Via Chiappara al Carmine.**

Via delle Pergole **Tratto stradale in corrispondenza di Via Collegio di Maria al Carmine.**

Via Giovanni Grasso **Tratto stradale ubicato all'intersezione con Piazza del Carmine.**

Vicolo del Bosco **Tratto stradale ubicato all'intersezione con la corsia di immissione all'area di piazza del Carmine direzione dei vicoli Vannucci/S. Giliberto.**

- in uscita

Via Dalmazio Birago	Tratto stradale ubicato all'altezza del civ n.17 , in direzione di Via Cesare Battisti/via Maqueda.
Piazzetta Luigi Boglino	Tratto stradale ubicato all'altezza di Via Chiappara al Carmine , in direzione via Paolo Mignosi.
Via Chiappara al Carmine	Tratto stradale ubicato all'altezza del civ. n.16 , altezza via Collegio di Maria , in direzione via Paolo Mignosi.
Via Collegio di Maria al Carmine	Tratto stradale ubicato all'altezza di Via delle Pergole , in direzione via Paolo Mignosi. Tratto stradale ubicato all'altezza di Via Giovanni Naso , in direzione via delle Case Nuove/via Maqueda.
Piazza del Carmine	Tratto stradale ubicato all'altezza del vicolo S. Giliberto , in direzione via Alfonso Sansone/via Naso. Tratto stradale ubicato all'altezza di vicolo del Bosco , in direzione Piazza Ballarò/via Albergheria.
Piazza Ballarò	Tratto stradale ubicato all'altezza del civ n.69 , in direzione via Porta di Castro/via Casa Professa.

Lungo gli attraversamenti stradali sotto indicati interferenti con i suddetti tratti pedonali sarà garantita, per ragioni di sicurezza, la continuità della sede stradale mediante la realizzazione di una corsia di marcia avente larghezza non inferiore a 2,75 metri:

- a) Via Cesare Battisti** **Tratto stradale compreso tra Via Dalmazio Birago e Piazzetta Luigi Boglino:**
- Istituzione di una corsia longitudinale posta al centro della sede stradale, percorribile in senso unico di marcia da via Paolo Mignosi in direzione via Maqueda
- b) Via delle Pergole** **Tratto stradale compreso tra Piazzetta Luigi Boglino e Via Collegio di Maria al Carmine:**
- Istituzione di una corsia longitudinale posta al centro della sede stradale, percorribile in senso unico di marcia da via Maqueda in direzione via Paolo Mignosi.

Le corsie di marcia individuate nei tratti stradali (indicati ai punti "a" e "b") saranno destinate al transito dei veicoli privati (senza alcuna limitazione) e al transito dei mezzi commerciali, secondo gli orari previsti dalla vigente O.D. n. 1080 del 17.06.2026 (dalle ore 5:00 alle ore 7:00 - dalle ore 9:00 alle ore 10:00 - dalle ore 15:30 alle ore 16:30).

- c) Piazza del Carmine** **Tratto compreso tra Via Giovanni Grasso, Via Giovanni Naso, Via S.re Tomasino, Via N. Martoglio:**
- Istituzione di una corsia longitudinale posta al centro della sede stradale, percorribile in senso unico di marcia da via Giovanni Grasso in direzione via Giovanni Naso.

La corsia di marcia individuata nel suddetto tratto stradale (indicato al punto "c"), sarà percorribile secondo le modalità e gli orari appresso indicati:

- dai veicoli in stato di emergenza e soccorso e delle FF. O, senza alcuna limitazione oraria;
- dai veicoli privati e commerciali con massa inferiore a 3,5 t, negli orari compresi tra dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15,00 alle 08,00 del giorno successivo (giorni festivi);
- dai veicoli commerciali con massa inferiore a 3,5 t, negli orari compresi dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (giorni festivi), giusta O.D. n. 1080 del 17.06.2026.

2. LA REVOCA DELLE OO.DD. N. 589 DEL 04.06.2021 E N. 1449 DEL 16.12.2021, TRATTO STRADALE SOTTO RIPORTATO E INDICATO NELLO STRALCIO PLANIMETRICO (ALL.2), PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

- **L'istituzione di area pedonale.**
- **L'individuazione dei varchi di accesso all'area pedonale.**
- **L'individuazione degli aventi titolo al rilascio del pass per il transito nei tratti stradali interessati dalla pedonalizzazione (di seguito riportati).**

Via Giovanni Naso:

Slargo stradale compreso tra il prolungamento stradale di via via Giovanni Grasso/via delle Case Nuove e la via Collegio di Maria al Carmine:

Lato sinistro del tratto.

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

Nel tratto pedonale sopra individuato, l'accesso e il transito sono consentiti esclusivamente ai veicoli autorizzati ai sensi della presente ordinanza, mediante utilizzo degli appositi varchi di entrata e di uscita individuati tramite la prescritta segnaletica verticale di cui alle figure II 320 e II 321 dell'art. 135 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e, di seguito indicati.

La circolazione dei predetti veicoli, che di seguito si individuano, fatta eccezione per alcuni tratti stradali, è consentita unicamente durante gli orari di non svolgimento e operatività delle attività mercatali su strada e, segnatamente:

- **nei giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;**
- **nei giorni festivi, dalle ore 15:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.**

Via Giovanni Naso:

Lato destro del tratto stradale, lungo il perimetro dell'area pedonale delimitato da elementi parapetonali, in direzione via delle Case Nuove/via Maqueda.

- Istituzione di in varco unico di accesso e uscita destinato al transito dei veicoli autorizzati.

PRESCRIZIONI DI VIABILITÀ

NEI TRATTI STRADALI INDIVIDUATI AL PUNTO 1) e 2), INTERESSATI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI PEDONALIZZAZIONE, DOVRANNO ESSERE ADOTTATE, PER RAGIONI DI SICUREZZA, TUTTE LE MISURE NECESSARIE ATTE A GARANTIRE:

- **Durante gli orari di svolgimento delle attività mercatali su strada, compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 08:00 e le ore 15:00 nei giorni festivi, dovrà essere garantita la presenza di una fascia di carreggiata destinata al libero transito, di larghezza adeguata e tale da consentire, ove possibile, il passaggio dei pedoni, nonché la possibilità di liberare prontamente la sede stradale qualora si renda necessario il transito di veicoli di emergenza e di soccorso.**
- **Durante gli orari in cui le attività mercatali su strada non risultano attive, compresi tra le ore 20:00 e le ore 08:00 nei giorni feriali e tra le ore 15:00 e le ore 08:00 del giorno successivo nei giorni festivi, dovrà essere garantita la presenza di una fascia di carreggiata destinata al libero transito veicolare, avente una larghezza, ove possibile, non inferiore a 2,75 metri.**

TUTTA LA SEGNALETICA DI SEGUITO RIPORTATA, PREVISTA DALL'O.D. N. 1449 DEL 16/12/2021 E DALL'O.D. N. 1624 DEL 11/12/2018, DEVE INTENDERSI REVOCATA E/O ATTUATA. PERTANTO, L'AMAT PALERMO S.P.A. DOVRÀ PROVVEDERE ALLA SUA IMMEDIATA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLE AREE PEDONALI SOPRA CITATE.

Via Dalmazio Birago

**Tratto compreso tra Corso Tukory e Via Cesare Battisti:
Revocare**

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati.

Piazzetta Luigi Boglino

Tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via Chiappara al Carmine:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Via Chiappara al Carmine

Tratto compreso tra Via Maqueda e Via Collegio Maria al Carmine:

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;
- Istituzione di segnale dare precedenza (fig. II 36 art. 106 - DPR 495/92), posto all'incrocio con Piazzetta Luigi Boglino.

Via Collegio di Maria al Carmine

Tratto compreso tra via Chiappara al Carmine e Via Giovanni Naso:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Piazza del Carmine

Tratto (indicato come Zona “A”) compreso tra Via Giovanni Grasso, Via Giovanni Naso Via S.re Tomasino, Via N. Martoglio e porzione di Piazza del Carmine (Zona “B”):

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi), eccetto una corsia longitudinale (larga 2,75 m.) riservata al transito dei mezzi di emergenza/soccorso, percorribile nei due sensi di marcia;
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati, negli orari in cui non vige la Zona a Traffico Limitato;
- Istituzione del doppio senso di marcia, negli orari in cui non vige la Zona a Traffico Limitato;

Attuare

- Istituzione del senso unico di marcia da Via G. Grasso in direzione di Via Naso valido dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15,00 alle 08,00 del giorno successivo (giorni festivi)

Sono esclusi dall'applicazione dalla presente disposizione i veicoli:

- adibiti a servizi di emergenza e soccorso;
- delle Forze dell'Ordine;
- commerciali aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci consentite dalle ore 05:00 alle ore 07:00 (nei giorni feriali e festivi) e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (nei giorni festivi).

Piazza del Carmine

Tratto (indicato come Zona “B”) compresa tra Piazza del Carmine (Zona “A”), Vicolo del Carmelo, piazza Ballarò, il vicolo del Bosco e porzione di piazza del Carmine (Zona “C”):

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Piazza Ballarò

Tratto compreso tra Piazza del Carmine (Zona “B”), via Albergheria e Via Casa Professa/Via Nunzio Nasi:

Revocare

- Istituzione di Zona a Traffico Limitato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (lunedì – sabato) e dalle ore 8,00 alle 15,00 (festivi);
- Istituzione del divieto di fermata ambo i lati;

Vicolo S. Michele Arcangelo

Tratto finale del vicolo (20 metri precedenti allo sbocco su Piazza Ballarò):

Revocare

- Istituzione del divieto di transito (fig. II art. 116 - DPR 495/92) eccetto mezzi a due ruote;
- Istituzione di direzione obbligatoria destra (fig. II 80/c art. 122 - DPR 495/92), posto in prossimità dell’incrocio con Piazza Ballarò.

Attuare

- Istituzione di strada senza uscita.

LE AREE PEDONALI SOPRA CITATE, IN QUANTO TALI, SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI PEDONI PERTANTO, LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE É VIETATA PER PRINCIPIO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE (ciclomotori, motocicli, autovetture, autocarri ecc.) AD ECCEZIONE DEI VEICOLI DI SEGUITO AUTORIZZATI che potranno percorrere i suddetti tratti pedonali secondo le seguenti modalità e specifiche fasce orarie, che sono:

- **MODALITÀ 1 - VEICOLI AUTORIZZATI** - dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (giorni feriali) e dalle ore 08,00 alle 15,00 (giorni festivi), durante gli orari in cui le attività mercatali su strada sono attive e funzionanti;
- **MODALITÀ 2 - VEICOLI PRIVATI E COMMERCIALI CON MASSA INFERIORE A 3,5 t**, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo (giorni feriali e festivi) e dalle ore 15,00 alle 08,00 del giorno successivo (giorni festivi), durante gli orari in cui le attività mercatali su strada non sono attive e funzionanti;
- **MODALITÀ 3 - VEICOLI COMMERCIALI CON MASSA INFERIORE A 3,5 t (O.D. N. 1080 DEL 17.06.2026)**, dalle ore 5:00 alle ore 7:00 (giorni feriali), durante gli orari in cui le attività mercatali su strada non sono attive e funzionanti.

A. PREVIO RILASCIO DI PASS:

- ❖ **RILASCIATO DALL’UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ URBANA (previa la presentazione di un’istanza, da inoltrare tramite l’indirizzo - mobilitaurbana@comune.palermo.it - corredata della necessaria documentazione che ne attesti il diritto);**
- ❖ **RITIRATO PRESSO LO STESSO UFFICIO PREVIO PAGAMENTO DEI DOVUTI PAGAMENTI DI IMPOSTE E BOLLO;**
- ❖ **ESPOSTO IN MANIERA VISIBILE E IN ORIGINALE SUI SEGUENTI MEZZI:**
 - Mezzi dei residenti e/o dimoranti delle vie sopra citate interessata dall’area pedonale possessori di un posto auto con regolare passo carrabile, o avente disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato e ubicato all’interno dell’area pedonale;
 - Mezzi dei non residenti, detentori, all’interno delle vie interessate dall’area pedonale, di un posto auto privato (con regolare passo carrabile) o aventi disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato.

L’accesso e il transito dei suddetti mezzi, muniti di PASS, dovranno essere effettuati secondo le MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 1.

B. Previa dimostrazione, richiesta dagli agenti in servizio presenti sui luoghi, del possesso di una bolla di trasporto e/o di uno scontrino o ricevuta fiscale, che dimostri la necessità di entrare all’interno dei tratti pedonali per effettuare il deposito e/o la consegna di merce.**I mezzi che potranno accedere sono:**

- I mezzi di residenti e o dimoranti delle vie interessate dalla pedonalizzazione che, non disponendo di un parcheggio privato individuale presso la propria residenza, necessitano dell’accesso per effettuare brevi operazioni di **carico e scarico di merci ingombranti** nelle immediate vicinanze dell’abitazione.

L'accesso e il transito dei suddetti mezzi, dovranno essere effettuati secondo le MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 1.

- I mezzi delle ditte private destinati alla fornitura di materiali a servizio di cantieri edili o **di privati, esercizi commerciali e/o artigianali** presenti lungo le predette vie pedonali che dovranno:
 - accedere dai varchi sopra citati;
 - percorrere le aree pedonali, con le dovute cautele e cura destinate alla salvaguardia dei pedoni e/o arredi presenti nelle suddette aree pedonali;
 - fermarsi lungo le vie citate in oggetto, **PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 15 MINUTI**, garantendo comunque la circolazione veicolare autorizzata/emergenza, l'accesso privato delle unità immobiliari presenti lungo la via e la possibilità di rimuovere il mezzo in sosta per sopraggiunte esigenze di emergenza e/o soccorso.

L'accesso e il transito dei suddetti mezzi dovranno essere effettuati secondo le MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2.

C. Previa dimostrazione dell'avvenuta prenotazione o della chiamata presso strutture ricettive e/o immobili siti all'interno delle suddette aree pedonali:

i mezzi che potranno accedere sono:

- I mezzi privati dei turisti diretti verso le strutture ricettive presenti nelle vie oggetto di pedonalizzazione, per il tempo strettamente necessario a consentire l'accesso e il trasbordo dei bagagli;
- I taxi diretti verso le strutture ricettive presenti nelle già menzionate vie, per il tempo strettamente necessario a consentire l'accesso e il trasbordo dei beneficiari del servizio (turisti/privati);
- I mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (di cui all'art. 85 comma 2 punto c, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.), diretti verso le strutture ricettive presenti nell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario a consentire l'accesso e il trasbordo dei beneficiari del servizio (turisti/privati).

L'accesso e il transito dei suddetti mezzi dovranno essere effettuati secondo le MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2.

D. Previa richiesta di accesso temporaneo nei tratti pedonali da comunicare alla centrale operativa del Comando Polizia Municipale (via email areepedonali@comune.palermo.it e comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it o con sms al cell. 3346104313). La richiesta dovrà riportare la motivazione dell'accesso, l'indirizzo di destinazione, la targa del mezzo utilizzato, il giorno in cui si intende accedere nell'area pedonale e l'orario previsto per le operazioni di accesso CHE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SECONDO LE MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2.

Dette modalità riguarderanno:

- I mezzi utilizzati per **specifiche esigenze** quali: assistenza e accompagnamento disabili verso strutture pubbliche/private presenti nelle aree pedonali, trasporto merci ingombranti, traslochi, ecc.;
- I mezzi utilizzati per **eventi eccezionali** quali: manifestazioni, matrimoni, funerali, ecc...

Qualora gli orari previsti secondo le **MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2** non risultino sufficienti, le operazioni di accesso saranno consentite esclusivamente previo rilascio di apposito provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana competente in materia di viabilità, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

E. Senza alcun permesso speciale, esclusivamente per percorrere i tratti pedonali sopra indicati, con accesso dai predetti varchi stradali e secondo le modalità di accesso sopra riportate.

i mezzi che potranno accedere sono:

- I velocipedi (muniti di due ruote e funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sullo stesso veicolo) dovranno:
 - **DURANTE GLI ORARI E LE MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2**, percorrere i tratti pedonali mantenendo una velocità di marcia non superiore a 5 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni, e comunque dando sempre la precedenza ai pedoni;
 - **DURANTE GLI ORARI E LE MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 1**, percorrere i tratti pedonali **conducendo il veicolo a mano, gs. art. 182 comma 4 del D. Lgs n. 285/92.**
- I mezzi a servizio di persone invalide, non residenti all'interno delle vie individuate dalla presente O.D., **che necessitano accedere nelle vie interessate dalla pedonalizzazione**, esclusivamente

munite di contrassegno identificativo e in presenza del detentore del contrassegno a bordo del veicolo stesso e **SECONDO LE MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2;**

- I mezzi dell'AMAP, AMG, RAP, ENEL, TELECOM e di altri enti o aziende di servizio pubblico e ditte esecutrici di lavori (per conto dei suddetti enti), dei quali sia palese la funzione e la destinazione, nei casi specifici i cui interventi ricadono all'interno delle aree pedonali e **SECONDO LE MODALITÀ INDICATE AL PUNTO 2;**

Nel caso in cui gli orari previsti secondo le modalità di cui al punto 2 risultino insufficienti per l'esecuzione delle operazioni di intervento, le Ditte sono tenute a richiedere apposito provvedimento autorizzativo, rilasciato dall'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana competente in materia di viabilità, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

- I mezzi in stato di emergenza e che utilizzano i dispositivi acustici e luminosi, appartenenti alle FF.OO. (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), al Corpo di Polizia Municipale, ai VV.F. nonché i veicoli dei servizi di soccorso in genere e le ambulanze **SENZA ALCUNA LIMITAZIONE.**

Lungo le sedi stradali ricadenti nell'area pedonale del Mercato Storico "Vucciria", i titolari delle attività commerciali, al fine di non interferire con il transito dei veicoli in stato di emergenza sopra citati, dovranno provvedere all'immediata rimozione di qualsiasi ostacolo presente sulla carreggiata.

Eventuali rallentamenti e/o impedimenti che ostacolano l'intervento dei mezzi di emergenza, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica, saranno imputati ai titolari delle attività commerciali presenti in loco, restando l'Amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità.

Prescrizioni ai fini della sicurezza

- A delimitazione e protezione dell'area pedonale citata in oggetto, si potranno eventualmente collocare su strada dissuasori o altro elemento idoneo al contesto storico dell'area pedonale, conforme a quanto citato dall'artt. 180 del DPR n. 495/92 e 42 del Codice della Strada. Il posizionamento di tali elementi dovrà tenere conto della creazione di alcuni varchi carrabili, aventi larghezza non inferiore a metri 2,75 e destinati al transito dei veicoli autorizzati.
- I citati dissuasori, per motivi di sicurezza, dovranno essere dotati di elementi altamente rifrangenti che, durante le ore notturne, segnalino agli utenti la presenza di ostacolo su strada.
- La presenza di utenza debole nella viabilità oggetto della presente pedonalizzazione, di cui al presente provvedimento, impone, **durante gli orari in cui le attività mercatali su strada non sono attive e funzionanti**, la necessità di adottare restrizioni rigide sulla circolazione; pertanto, i mezzi autorizzati al transito devono procedere a passo d'uomo, mantenere una **velocità di percorrenza non superiore a 10 Km/h**, e dare comunque sempre la precedenza ai pedoni.
- Lungo le vie sopra citate, interessate dal **provvedimento sperimentale di pedonalità, valido fino alla data del 31/12/2027**, dovrà essere sempre garantito, per ragioni di sicurezza pubblica e a garanzia dell'accesso di eventuali mezzi di emergenza e soccorso, una sezione stradale, rettilinea, di metri 2,75 libera da qualsiasi ostacolo e/o impedimento che non consenta il transito dei suddetti mezzi;
- Nella viabilità indicata nel presente provvedimento dovrà essere sempre garantito, per ragioni di sicurezza pubblica:
 - la presenza di uno spazio di circolazione veicolare lineare, di larghezza, ove possibile, non inferiore a metri 2,75 libero da qualsiasi ostacolo o impedimento, i cui limiti esterni sono costituiti dai perimetri delle eventuali occupazioni di suolo pubblico concesse dall'Amministrazione, aventi comunque come limite un unico allineamento. Qualora, a causa dell'esigua sezione delle sedi viarie esistenti, ciò non possa essere realizzato, dovrà comunque essere assicurata la presenza di uno spazio di circolazione pedonale rettilineo, di larghezza non inferiore a metri 1,50, anch'esso libero da qualsiasi ostacolo o impedimento, provvedendo tempestivamente alla rimozione di tutte le strutture e/o arredi collocati all'interno delle eventuali occupazioni di suolo pubblico concesse dall'Amministrazione che, se presenti sulla carreggiata, risulterebbero ostativi alla circolazione dei mezzi di emergenza e/o soccorso;
 - nel caso di fermata dei veicoli sopra autorizzati lungo le sedi viarie pedonalizzate, **durante gli orari in cui le attività mercatali su strada non sono attive**, dovranno essere garantite, nel tratto interessato dalla sosta del veicolo, le dimensioni minime sopra indicate e, in ogni caso, uno spazio libero per il transito pedonale non inferiore a 2,75 metri, a tutela della sicurezza e della circolazione dei pedoni.
- Gli uffici comunali competenti provvederanno a stabilire la profondità massima consentita alle occupazioni di suolo pubblico, in modo da assicurare l'individuazione di un unico allineamento che

regolarizzi l'assetto delle vie interessate dall'area pedonale e garantisca la presenza delle fasce di circolazione previste dal presente provvedimento e destinate alla circolazione in sicurezza di pedoni e veicoli autorizzati in transito, al fine di elevare il livello qualitativo delle vie vista la presenza del Mercato Storico e, al contempo, evitare eventuali interferenze con il transito veicolare autorizzato, a beneficio della sicurezza stradale;

- All'interno dell'area pedonale, qualunque danno o incidente causato dai mezzi autorizzati e a questi addebitabile sarà di esclusiva responsabilità dei diretti conducenti, restando l'amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità.

TUTTI I PROVVEDIMENTI DISPOSTI IN PRECEDENZA E CONTRARI A QUELLI CITATI E CONTENUTI NELLA PRESENTA ORDINANZA DEVONO RITENERSI ABROGATI

AMAT Palermo s.p.a. provvederà a collocare la necessaria segnaletica, in maniera conseguente con i contenuti della presente ordinanza, con **prescrizione dell'utilizzo della segnaletica verticale di formato "ridotto"**.

AMAT Palermo s.p.a. dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, la relata di esecutività, con la quale venga dichiarata l'installazione della segnaletica prevista nel presente provvedimento, nonché la data e l'orario di esecuzione dell'ordinanza con la prevista segnaletica.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi abrogata.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, e al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della stessa.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo e a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre ad AMAT Palermo S.p.A., a RAP S.p.A., ad AMG Energia s.p.a., all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i.

Il Dirigente
Ing. Roberto Biondo



